# REGOLAMENTO (CE) N. 223/2004 DELLA COMMISSIONE

## del 9 febbraio 2004

## che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (Hushållsost)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2082/92, la Svezia ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «Hushållsost» nell'albo delle attestazioni di specificità.

(2) L'indicazione «Specialità tradizionale garantita» si può applicare unicamente a denominazioni che figurano nell'albo in questione.

(3) Nessuna dichiarazione di opposizione, ai sensi dell'articolo 8 di detto regolamento, è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [2] della denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

(4) La denominazione in allegato merita pertanto di essere iscritta nell'albo delle attestazioni di specificità e di essere quindi protetta a livello comunitario quale specialità tradizionale garantita nella Comunità in virtù dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 della Commissone [3],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunta all'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 ed iscritta nell'albo delle attestazioni di specificità a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92.

La protezione prevista dall'articolo 13, paragrafo 2, del suddetto regolamento non si applica.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2004.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

[1] GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

[2] GU C 110 dell'8.5.2003, pag. 18 (Hushållsost).

[3] GU L 319 del 21.11.1997, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 317/2003 (GU L 46 del 20.2.2003, pag. 19).

*ALLEGATO*

SVEZIA

**Formaggio**

— Hushållsost.